

Data udienza 26 maggio 2026

Integrale

Famiglia - Separazione e divorzio - Spese straordinarie figlio minore - Principio di diritto - Spese straordinarie - Principio di proporzionalità - Non prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno - Spese relative alla frequenza dell'Università - Rimborsabili come straordinarie - Spese mediche, sportive, corso di musica e relative alla frequenza della scuola secondaria di secondo grado - Non rimborsabili come straordinarie

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIUSTI Alberto - Presidente

Dott. TRICOMI Laura - Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere

Dott. REGGIANI Eleonora - Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 17278/2025

promosso da

VE.CO., rappresentato e difeso dall'avv. Al.Lo. in virtù di procura speciale in atti;

ricorrente

contro

AG.AN., dagli avvocati Ro.Co.e Ol.Co. in virtù di procura speciale in atti;

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata

di Taranto n. 146/2025, pubblicata il 23/06/2025;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2026 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;

letti gli atti del procedimento in epigrafe.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

AG.AN. e VE.CO. si sposavano nel 1993 e, dopo due anni, nel 1995, dalla loro unione nasceva il figlio RO.. Alla separazione consensuale dei coniugi, avvenuta nel 1998, seguiva il divorzio, nel 2006, quando il figlio aveva 11 anni. La sentenza di divorzio, con riguardo al figlio, confermava le statuizioni concordate in sede di separazione consensuale, che tuttavia non recavano alcuna previsione in ordine alle spese straordinarie ad esso relative.

Con sentenza n. (Omissis), pubblicata l'08/11/2018, il Tribunale di Taranto, accogliendo la domanda di AG.AN., condannava VE.CO. a rimborsare all'attrice l'importo di Euro 16.898,66, oltre interessi legali dal giorno dei pagamenti, pari alla metà degli esborsi sostenuti negli ultimi anni, a titolo di spese straordinarie, per il figlio RO..

Assumeva il Tribunale che non potessero rientrare nelle spese ordinarie, previste nel contributo al mantenimento, le spese per libri scolastici e per corredo scolastico, i viaggi di istruzione, le spese di iscrizione scolastiche, le tasse universitarie e le spese connesse - quali i canoni di locazione per vivere nella sede universitaria e le spese di trasporto che dovevano essere sostenute da entrambi i genitori, ancorché non preventivamente concordate, in quanto non preventivabili e quantificabili a monte.

VE.CO. proponeva appello contro tale statuizione, il quale, nel contraddittorio delle parti, veniva accolto.

La Corte d'Appello riteneva che dovessero intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, distinguendo pertanto gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio (e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento) dalle spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, recidono ogni legame con i caratteri di ordinarietà e richiedono, per la loro esigibilità, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento.

Sulla base di tali premesse, la Corte di merito affermava che non rientrassero nella nozione di spese straordinarie quelle scolastiche e quelle relative alla frequenza di università privata (la Bocconi) in sede diversa e lontana dal luogo di residenza (Milano), comprese le spese di iscrizione all'università, di alloggio e di viaggio, perché la frequenza universitaria e le conseguenti spese erano prevedibili, in quanto la qualità professionale dei genitori (avvocato e architetto) e il titolo di studio (laurea) dei medesimi, e cioè l'elevato livello socio-culturale della famiglia, erano tali da far presumere che il figlio avrebbe proseguito gli studi e avrebbe frequentato l'università, anche privata. Ciò in quanto il giudizio di prevedibilità delle spese non poteva prescindere da una valutazione in concreto, che tenesse in considerazione le condizioni culturali ed economiche della famiglia.

Il tenore di vita dei due ex coniugi (entrambi laureati e professionisti) e conseguentemente anche quello del figlio, dimostrato dall'assegno piuttosto elevato stabilito a carico del padre al momento della separazione e poi del divorzio, e il loro livello di studi facevano ragionevolmente presumere, secondo la Corte territoriale, che figlio avrebbe scelto di continuare gli studi anche iscrivendosi ad università privata e fuori sede.

Analogamente la Corte d'Appello escludeva che potessero ritenersi spese straordinarie quelle mediche, di cui la AG.AN. aveva chiesto il rimborso, trattandosi per lo più di spese per analisi, per qualche accertamento strumentale o visita specialistica, senza che fosse dimostrato che si trattasse di spese richieste da patologie improvvise, e perciò imprevedibili, aggiungendo che comunque non si trattava di importi tali da poter essere considerati straordinari, anche in relazione al tenore di vita familiare.

Per le stesse ragioni non venivano considerate straordinarie le spese per l'attività sportiva e per il corso di musica del figlio, essendo

tali attività ormai prevedibili per un giovane dell'età del ragazzo e di importo non rilevante, sempre in considerazione delle condizioni sociali ed economiche dei genitori.

Non venivano, infine, considerate spese straordinarie neppure quelle relative a non meglio specificate "ulteriori esigenze di RO.", quali le ricariche della carta di pagamento e i bonifici, così genericamente determinate da non consentire un giudizio sulla straordinarietà delle stesse.

Avverso tale statuizione AG.AN. proponeva ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo di doglianza, illustrato da memoria difensiva.

L'intimato si difendeva con controricorso.

Con ordinanza n. 7169/2024 (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7169 del 06/10/2023), il ricorso veniva accolto sia pure nei limiti di cui in motivazione.

Questa Corte riteneva l'impugnazione ammissibile solo con riferimento alle spese scolastiche e a quelle relative alla frequenza all'università privata fuori sede (iscrizione, alloggio e viaggio), escluse, dunque, le spese mediche e sportive, quelle relative al corso di musica e quelle riferite alle "ulteriori

esigenze di RO.", in relazione alle quali la ricorrente non aveva censurato tutte le rationes poste a fondamento della decisione della Corte d'Appello.

Dopo aver richiamato il disposto dell'[art. 337-ter c.c.](#), questa Corte evidenziava che, nei rapporti interni tra genitori obbligati al mantenimento dei figli, vige il principio di proporzionalità, rilevando che il legislatore non ha operato alcuna distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, ma ha solo previsto l'erogazione di un assegno periodico in favore di uno dei genitori e a carico dell'altro, "ove necessario... al fine di realizzare il principio di proporzionalità".

Secondo questa stessa Corte, dunque, anche l'individuazione di spese straordinarie, che non siano state preventivate al momento del divorzio, assume, significato in vista della salvaguardia del menzionato principio di proporzionalità, con la precisazione che la valutazione deve essere fatta considerando, in concreto, gli elementi menzionati nell'[art. 337-ter c.c.](#) In tale ottica, tutto ciò che è previsto, o comunque prevedibile e ponderabile, al momento in cui è stato determinato l'assegno di mantenimento, deve ritenersi compreso in detto assegno, mentre tutto ciò che non è previsto, né prevedibile e ponderabile, al momento della determinazione dell'assegno, non può ritenersi in esso compreso e, se di rilevante entità, deve essere considerato come un esborso straordinario. La prevedibilità e la ponderabilità, in concreto e nell'attualità, della spesa, va dunque riferita al tempo della determinazione del contributo al mantenimento e non può riguardare spese neppure ipotizzabili in quel momento, perché suscettibili di verifica molti anni dopo (come la frequentazione universitaria di un bambino).

Questa Corte ha, pertanto, cassato con rinvio la sentenza impugnata, enunciando il seguente principio di diritto: "In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno previsto a cadenza periodica, quelle spese che, sempre che non siano state oggetto di espressa statuizione, non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base ad una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'[art. 337 ter, comma 4, c.c.](#) e che, ove sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità producono l'effetto di violare del principio di proporzionalità, dovendo pertanto attribuirsi il carattere della straordinarietà a quelle ingenti spese sopravvenute che, non espressamente contemplate, non erano ancora attuali al tempo della determinazione dell'assegno".

Il giudizio veniva riassunto da VE.CO. e la Corte d'Appello, quale giudice del rinvio, nel contraddittorio delle parti, con la sentenza in questa sede impugnata, statuiva come segue: "accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da AG.AN. e per l'effetto condanna VE.CO. a pagare in favore di AG.AN. la complessiva somma di Euro 24.321,34, oltre interessi al tasso legale previsto dall'[art. 1284, co. 1, c.c.](#) dalla domanda giudiziale (18 dicembre 2014) al saldo".

La menzionata Corte riteneva che costituivano spese straordinarie suscettibili di rimborso le spese universitarie e quelle complementari (ammontanti, più in dettaglio, ad Euro 10.921,62 per la retta dell'università Bocconi, ad Euro 9.650,00 per la locazione dell'alloggio universitario a Milano, ad Euro 704,22 per i viaggi necessari per raggiungere la sede universitaria), unitamente alle spese per viaggi di istruzione e a quelle per il conseguimento della patente europea del computer.

In ordine alla misura del rimborso, la Corte territoriale statuiva come segue: "Il VE.CO. nella presente sede ha poi sostenuto che, dovendo i genitori contribuire al mantenimento dei figli in base alle rispettive sostanze ed ai rispettivi redditi, occorreva tener conto del reddito egli di cui poteva disporre in concreto una volta detratto il contributo periodico (euro 1.043,14), come eccepito nel giudizio di primo grado, mentre la controparte non aveva provato l'entità dei suoi redditi e delle sue sostanze negli anni in cui aveva sostenuto le spese oggetto della domanda di rimborso, ed ha anzi sostenuto che dovesse ritenere presuntivamente accertato che la AG.AN. disponesse di redditi e sostanze davvero cospicui; ne ha tratto la conseguenza di non poter essere chiamato ad alcuna contribuzione stante l'esiguità dei propri redditi e l'assenza di prova, gravante sulla controparte, dei suoi redditi e delle sue sostanze nonché del rispetto del principio di proporzionalità di quanto preteso a titolo di rimborso, come rimarcato dalla stessa S.C. in motivazione. Ora, il requisito della proporzione della quota pretesa dalla AG.AN. ai rispettivi redditi e sostanze - pur fatto valere in prime cure - non risulta sia stato riproposto in sede di appello né in sede di giudizio di legittimità. Ne è, pertanto, preclusa l'esaminabilità in questa sede. Ad ogni buon conto va detto che, come si ricava dalla sentenza di divorzio n. 1711 pubblicata il 12 luglio 2006, a quell'epoca la AG.AN. aveva cessato l'esercizio della libera professione forense e si dedicava in via esclusiva all'insegnamento. Con riguardo al VE.CO., il quale aveva documentato solo redditi da lavoro dipendente a seguito dell'assunzione da parte del Comune di Laterza, in sintesi il Tribunale riteneva invece che egli avesse continuato a svolgere l'attività professionale di architetto precedentemente espletata in via esclusiva poiché solo così si giustificava l'esposizione, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2002, di proventi non trascurabili (pari ad Euro 37.141,00) per attività di lavoro autonomo, non senza contare la presenza all'esterno di uno stabile in San Giorgio Jonico (Taranto) di una targa recante l'indicazione "Studio tecnico VE.CO. Architetto", sia pure unitamente ad altri nominativi di professionisti, ciò che smentiva la effettiva cessazione della libera professione, né potendosi giustificare la presenza di tale indicazione con la disponibilità da parte del VE.CO. di una stanza all'interno dell'immobile adibito a studio solo per ricevere ed intrattenere il figlio. Sulla base dei descritti elementi di valutazione, qui riportati in sintesi, il Tribunale valutava la sussistenza di una situazione di squilibrio tra le contrapposte condizioni patrimoniali degli ex coniugi e, pertanto, confermava l'importo del contributo periodico al mantenimento del figlio, stabilito in via concordata in occasione della separazione consensuale, e stabiliva, altresì, un assegno a favore della AG.AN. di importo pari ad Euro 300,00 mensili. Tanto smentisce quanto sostenuto dal VE.CO. al fine di motivare la sua richiesta di sostanziale esonero dalla partecipazione alle spese di cui si è discusso in precedenza. Conseguentemente, al contrario, che il concorso di quest'ultimo alle spese straordinarie nei sensi sopra indicati, in misura paritaria rispetto alla AG.AN., non viola il principio di proporzionalità rispetto alle sostanze ed ai redditi di ciascuno dei genitori che deve presiedere alla disciplina dell'obbligo di mantenimento della prole. Del resto, in via generale, non può obliterarsi che ciascun genitore è tenuto a mettere a frutto le sue capacità di lavoro professionale o casalingo per provvedere ai bisogni della prole, anche dopo la separazione o il divorzio, sicché non è, in via teorica, neppure sufficiente limitarsi ad affermare di non avere (più) redditi sufficienti a garantire ai figli ciò a cui essi hanno diritto per sviluppare capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 147 c.c., in relazione alle condizioni patrimoniali ed alle capacità di lavoro professionale dei genitori ove ciò costituisca una scelta non giustificata e non condizionata da fattori esogeni stanti le responsabilità che la procreazione comporta sino a quando i figli non siano messi nelle condizioni di procurarsi un'autonomia anche economica, né d'altra parte sono state mai addotte circostanze tali da

escludere l'impegno e le capacità di RO. VE.CO.. Conclusivamente, premesso che ogni altro argomento o circostanza tralasciata nello svolgersi del processo attraverso i gradi e le fasi precedenti nonché nella presente fase non può essere presa in considerazione, VE.CO. va condannato a pagare in favore di AG.AN. la complessiva somma di Euro 24.321,34. Su tali somme spettano gli interessi."

Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione VE.CO., affidato a sei motivi di doglianza.

L'intimata si è difesa con controricorso e ha depositato anche memoria difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: "Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione della norma dettata dall'[articolo 384, secondo comma, del Codice di Procedura Civile](#), in relazione alla norma contenuta nell'[articolo 337 ter, quarto comma, del Codice Civile](#). Nullità della sentenza. (articolo 360, primo comma - numeri 3 e 4, del Codice di Procedura Civile)".

Il ricorrente ha dedotto che la Corte d'Appello ha violato il principio enunciato dal giudice di legittimità, nella parte in cui ha ritenuto che "... il requisito della proporzione della quota pretesa dalla AG.AN. ai rispettivi redditi e sostanze - pur fatto valere in prime cure - non risulta sia stato riproposto in sede di appello né in sede di giudizio di legittimità. Ne è, pertanto, preclusa l'esaminabilità in questa sede", poiché la Corte di cassazione, nell'ordinanza rescindente, aveva inequivocamente stabilito che le spese straordinarie delle quali AG.AN. reclamava il rimborso dovevano essere ripartite secondo il principio di proporzionalità e non potessero essere diversamente regolamentate.

2. Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: "Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione della norma dettata dall'[articolo 112 del Codice di Procedura Civile](#), in relazione alla norma contenuta nell'[articolo 337 ter, quarto comma, del Codice Civile](#). Nullità della sentenza e del procedimento. (articolo 360, primo comma - numeri 3 e 4, del Codice di Procedura Civile)".

Il ricorrente ha dedotto che con l'atto di appello aveva chiaramente invocato il principio della proporzionalità, in virtù del disposto dell'attuale [art. 337-ter c.c. e, prima ancora dell'art. 155 c.c.](#), sicché la Corte d'Appello, nella parte in cui ha ritenuto che la questione del requisito della proporzione della quota pretesa dalla AG.AN. ai rispettivi redditi e sostanze non fosse stata riproposta in sede di appello, aveva statuito in violazione del principio che regola la corrispondenza tra chiesto e pronunciato contenuto nell'[art. 112 c.p.c.](#)

3. Con il terzo motivo di ricorso è formulata la seguente censura: "Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione, sotto diverso profilo, della norma dettata dall'[articolo 384, secondo comma, del Codice di Procedura Civile](#), in relazione alla norma contenuta nell'[articolo 337 ter, quarto comma, del Codice Civile](#). Nullità della sentenza. (articolo 360, primo comma - numeri 3 e 4, del Codice di Procedura Civile)".

Il ricorrente ha dedotto che, poi, dopo avere affermato che la questione della proporzionalità del contributo alle spese straordinarie non fosse stata riproposta in appello, la Corte territoriale ha comunque esaminato tale aspetto, pervenendo ad una soluzione viziata, perché ha assunto quali

parametri di riferimento quelli desunti dalla sentenza di divorzio pronunciata nell'anno 2006, tra i quali spiccava il reddito dichiarato dal ricorrente nel 2002, così violando l'[art. 384, comma 2, c.p.c. in relazione all'art. 337-bis c.c.](#), dal momento che la S.C., mediante l'ordinanza rescindente, aveva chiaramente affermato che la valutazione degli elementi indicati ed elencati dall'[articolo 337-ter c.c.](#) dovesse essere fatta "in concreto e nell'attualità".

4. Con il quarto motivo di ricorso è formulata la seguente censura: "Violazione ed erronea applicazione della norma dettata dall'[articolo 147 del Codice Civile](#), in relazione alla norma contenuta nell'[articolo 337 ter, quarto comma, del Codice Civile](#). Nullità della sentenza. (articolo 360, primo comma - numeri 3 e 4, del Codice di Procedura Civile)".

Il ricorrente ha censurato il riferimento alla norma dettata dall'[articolo 147 c.c.](#), contenuto nella sentenza impugnata, nella parte in cui sono stati evidenziati gli obblighi del genitore derivanti dalla procreazione fino a che figli non siano economicamente autosufficienti, ritenendo ultroneo ed estraneo all'oggetto della causa, ove non si trattava dell'obbligo del genitore di adoperarsi con tutte le proprie risorse e capacità affinché il figlio potesse compiere il percorso formativo verso il quale aveva manifestato interesse e propensione, bensì la ripartizione - e la relativa misura percentuale - dei costi straordinari (in quanto esorbitanti dal periodico concorso nel mantenimento) che uno dei genitori abbia anticipato, sicché l'unica norma da considerare ed applicare doveva essere quella contenuta nell'[articolo 337-ter, comma 4, c.c.](#), che detta criteri e parametri per ripartire tra i genitori obbligati i costi (anche straordinari) per la formazione del figlio.

5. Con il quinto motivo di ricorso è formulata la seguente censura: "Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione delle norme dettate dall'[articolo 115 del Codice Civile](#) e dall'articolo 2697 del Codice di Procedura Civile. Nullità della sentenza. (articolo 360, primo comma - numeri 3 e 4, del Codice di Procedura Civile)".

Il ricorrente ha dedotto che la rispettiva capacità reddituale e patrimoniale dei contendenti è uno degli elementi costitutivi della domanda giudiziale proposta da AG.AN., che avrebbe dovuto essere provata dalla attrice ai sensi dell'[art. 2697, primo comma, c.c.](#), mentre tale prova era stata del tutto omessa e pretermessa, tanto che la Corte territoriale (così apertamente violando la norma dettata dall'[articolo 115 c.p.c.](#)) aveva dovuto supplire alla inemendabile lacuna istruttoria facendo riferimento, per applicare doverosamente il principio di proporzionalità, alla risalente sentenza di divorzio (pronunciata nell'anno 2006) ed ai redditi accertati per l'anno 2002 in funzione della ripartizione delle spese straordinarie sostenute nell'anno accademico 2013-2014 e nell'anno successivo, mentre invece avrebbe dovuto rigettare la domanda, quanto meno perché non provata.

6. Con il sesto motivo di ricorso è formulata la seguente censura: "Violazione ed omessa ovvero erronea applicazione delle norme dettate dall'articolo 111 (sesto comma) della Costituzione della Repubblica Italiana e dall'articolo 132 (secondo comma, n. 4) del Codice di Procedura Civile. Nullità della sentenza. (articolo 360 primo comma, numeri 3 e 4 - del Codice di Procedura Civile)".

Il ricorrente ha rilevato che la Corte d'Appello ha ritenuto rimborsabili le spese sostenute per viaggi di istruzione e per il conseguimento della patente europea per il computer, ma poi non ne ha accertato né determinato l'esatto ammontare, così incorrendo in un inemendabile vizio della motivazione. Inoltre, la

parte ha rilevato che la menzionata Corte, pur avendo affermato che il concorso del VE.CO. alle spese straordinarie in misura paritaria rispetto alla AG.AN. non violava il principio di proporzionalità rispetto alle sostanze ed ai redditi di ciascuno dei genitori, e dunque avendo lasciato intendere che il complessivo importo delle spese straordinarie dovesse essere diviso in parti uguali tra i genitori obbligati, ha, poi, inopinatamente condannato il VE.CO. a pagare in favore della AG.AN. la complessiva somma di Euro 24.321,34, somma che - in considerazione dell'entità del petitum originario (la metà di Euro. 33.797,32) e dell'accertamento della insussistenza del carattere di straordinarietà di parte delle spese sostenute dalla attrice - doveva ritenersi pari all'importo complessivo delle spese straordinarie e non della quota ritenuta di spettanza del ricorrente.

7. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere esaminati insieme, tenuto conto della stretta connessione esistente, rivelandosi in tutti inammissibili.

7.1. Occorre precisare che nell'ordinanza rescindente di questa Corte è chiaramente spiegato che "... Le vere spese straordinarie, infatti, non sono prevedibili e per la loro rilevanza e imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, con la conseguenza che la loro sussistenza giustifica un accertamento giudiziale specifico a seguito dell'esercizio di apposita azione. La ratio che sostiene la non ricomprensione di dette spese nell'ammontare dell'assegno in via forfettaria posto a carico di uno dei genitori è il contrasto che altrimenti si realizzerebbe con il principio di proporzionalità e adeguatezza del mantenimento sancito dall'[art. 337-ter, comma 4, c.c.](#) e il rischio di un grave nocumento per il figlio che potrebbe essere privato di cure necessarie o di altri indispensabili apporti, ove non sia consentito dalle possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno."

Il requisito della proporzionalità è stato correlato alla straordinarietà delle spese per il figlio, connotate dalla non prevedibilità e non ponderabilità al momento della previsione del contributo al mantenimento mensile privo di ogni considerazione delle spese straordinarie, poiché se tali spese straordinarie vengono lasciate in capo ad uno solo dei genitori, viene lesa il principio della proporzionalità.

Il principio di diritto enunciato, nella menzionata ordinanza, ha esplicitamente affermato che "In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (ove non oggetto di espressa statuizione, convenzionale o giudiziale) non siano prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualità degli elementi indicati nell'[art. 337-ter, comma 4, c.c.](#) e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori, per la loro rilevante entità, se non intese come

anticipazioni dell'obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale, dovendo infatti attribuirsi il carattere della straordinarietà a quegli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, non erano attuali né ragionevolmente determinabili al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno."

La Corte d'Appello ha chiaramente riportato il menzionato principio di diritto che era chiamata ad applicare, laddove ha precisato quanto segue: "Ebbene, in forza del principio formulato della S.C., al quale occorre attenersi, i criteri guida per individuare le spese straordinarie, non comprese

nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, ove non siano oggetto di espressa statuizione convenzionale o giudiziale, sono costituiti dalla non prevedibilità e non ponderabilità di esse al tempo della determinazione dell'assegno sulla base di una valutazione effettuata in concreto e all'attualità tenuto conto degli elementi indicati nell'[art. 337 ter, co. 4, c.c.](#) e la loro rilevante entità, poiché, diversamente opinando, se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi genitori, produrrebbero la violazione del principio di proporzionalità della contribuzione genitoriale. Altrimenti detto, il carattere della straordinarietà va attribuito, come chiaramente statuito dalla S.C., agli ingenti oneri sopravvenuti che, in quanto non espressamente contemplati, al tempo della quantificazione (giudiziale o convenzionale) dell'assegno non erano attuali né ragionevolmente determinabili."

7.2. Diverso è il discorso relativo alla misura della contribuzione di ciascuno dei genitori, una volta accertata la riconducibilità di alcune spese nella nozione di spese straordinarie, trattandosi di una valutazione diversa e ulteriore da compiersi successivamente a tale accertamento.

Le censure formulate nei primi motivi di ricorso attengono a quest'ultimo aspetto, e non a quello riferito alla individuazione delle spese straordinarie, sicché devono ritenersi inammissibili tutte le doglianze con le quali è dedotta la violazione dell'[art. 384 c.p.c.](#)

7.3. Con riferimento alle altre censure formulate nei motivi di ricorso in esame, occorre rilevare che la Corte d'Appello, dopo avere individuato le spese che dovevano ritenersi straordinarie, e dunque non comprese nel contributo al mantenimento del figlio mensile, ha poi esaminato la questione del riparto tra genitori di tali spese, rilevando quanto segue: "Il VE.CO. nella presente sede ha poi sostenuto che, dovendo i genitori contribuire al mantenimento dei figli in base alle rispettive sostanze ed ai rispettivi redditi, occorre tener conto del reddito egli di cui poteva disporre in concreto una volta detratto il contributo periodico (euro 1.043,14), come eccepito nel giudizio di primo grado, mentre la controparte non aveva provato l'entità dei suoi redditi e delle sue sostanze negli anni in cui aveva sostenuto le spese oggetto della domanda di rimborso, ed ha anzi sostenuto che dovesse ritenere presuntivamente accertato che la AG.AN. disponesse di redditi e sostanze davvero cospicui; ne ha tratto la conseguenza di non poter essere chiamato ad alcuna contribuzione stante l'esiguità dei propri redditi e l'assenza di prova, gravante sulla controparte, dei suoi redditi e delle sue sostanze nonché del rispetto del principio di proporzionalità di quanto preteso a titolo di rimborso, come rimarcato dalla stessa S.C. in motivazione."

Alle eccezioni della parte, come sopra ripotate, la Corte d'Appello risulta avere risposto come segue: "Ora, il requisito della proporzione della quota pretesa dalla AG.AN. ai rispettivi redditi e sostanze - pur fatto valere in prime cure - non risulta sia stato riproposto in sede di appello né in sede di giudizio di legittimità. Ne è, pertanto, preclusa l'esaminabilità in questa sede. Ad ogni buon conto va detto che, come si ricava dalla sentenza di divorzio n. 1711 pubblicata il 12 luglio 2006, a quell'epoca la AG.AN. aveva cessato l'esercizio della libera professione forense e si dedicava in via esclusiva all'insegnamento. Con riguardo al VE.CO., il quale aveva documentato solo redditi da lavoro dipendente a seguito dell'assunzione da parte del Comune di Laterza, in sintesi il Tribunale riteneva invece che egli avesse continuato a svolgere l'attività professionale di architetto precedentemente espletata in via esclusiva poiché solo così si giustificava l'esposizione, nella dichiarazione dei redditi

relativa all'anno 2002, di proventi non trascurabili (pari ad Euro 37.141,00) per attività di lavoro autonomo, non senza contare la presenza all'esterno di uno stabile in San Giorgio Jonico (Taranto) di una targa recante l'indicazione "Studio tecnico VE.CO. Architetto", sia pure unitamente ad altri nominativi di professionisti, ciò che smentiva la effettiva cessazione della libera professione, né potendosi giustificare la presenza di tale indicazione con la disponibilità da parte del VE.CO. di una stanza all'interno dell'immobile adibito a studio solo per ricevere ed intrattenere il figlio. Sulla base dei descritti elementi di valutazione, qui riportati in sintesi, il Tribunale valutava la sussistenza di una situazione di squilibrio tra le contrapposte condizioni patrimoniali degli ex coniugi e, pertanto, confermava l'importo del contributo periodico al mantenimento del figlio, stabilito in via concordata in occasione della separazione consensuale, e stabiliva, altresì, un assegno a favore della AG.AN. di importo pari ad Euro 300,00 mensili. Tanto smentisce quanto sostenuto dal VE.CO. al fine di motivare la sua richiesta di sostanziale esonero dalla partecipazione alle spese di cui si è discusso in precedenza. Conseguentemente, al contrario, che il concorso di quest'ultimo alle spese straordinarie nei sensi sopra indicati, in misura paritaria rispetto alla AG.AN., non viola il principio di proporzionalità rispetto alle sostanze ed ai redditi di ciascuno dei genitori che deve presiedere alla disciplina dell'obbligo di mantenimento della prole. Del resto, in via generale, non può obliterarsi che ciascun genitore è tenuto a mettere a frutto le sue capacità di lavoro professionale o casalingo per provvedere ai bisogni della prole, anche dopo la separazione o il divorzio, sicché non è, in via teorica, neppure sufficiente limitarsi ad affermare di non avere (più) redditi sufficienti a garantire ai figli ciò a cui essi hanno diritto per sviluppare capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, secondo quanto previsto dall'[art. 147 c.c.](#), in relazione alle condizioni patrimoniali ed alle capacità di lavoro professionale dei genitori ove ciò costituisca una scelta non giustificata e non condizionata da fattori esogeni stanti le responsabilità che la procreazione comporta sino a quando i figli non siano messi nelle condizioni di procurarsi un'autonomia anche economica, né d'altra parte sono state mai addotte circostanze tali da escludere l'impegno e le capacità di RO. VE.CO.. Conclusivamente, premesso che ogni altro argomento o circostanza tralasciata nello svolgersi del processo attraverso i gradi e le fasi precedenti nonché nella presente fase non può essere presa in considerazione, VE.CO. va condannato a pagare in favore di AG.AN. la complessiva somma di Euro 24.321,34. Su tali somme spettano gli interessi."

7.4. La Corte d'Appello ha, dunque, fondato la decisione in ordine alla misura del concorso del padre alle spese straordinarie relative al figlio della coppia, stabilendo il concorso in pari misura con la madre, illustrando tre rationes fondanti la statuizione assunta, tra loro alternative. In primo luogo, la Corte ha ritenuto che non era stata formulata alcuna contestazione in ordine al requisito della proporzione tra i redditi e le sostanze del VE.CO. e la richiesta di contribuzione alle spese straordinarie per il figlio, né in appello né in sede di legittimità. In secondo luogo, ha evidenziato che le ragioni della decisione assunta in sede di divorzio giustificavano la previsione di un pari concorso dei due genitori nelle spese straordinarie sostenute per il figlio. In terzo luogo, ha aggiunto che i genitori che sono stati sposati, anche se divorziati, sono chiamati a mettere a frutto le loro capacità di lavoro professionale o casalingo per provvedere ai bisogni dei figli, sino a quando questi ultimi non siano messi nelle condizioni di procurarsi un'autonomia anche economica, secondo quanto previsto dall'[art. 147 c.c.](#), non essendo pertanto sufficiente limitarsi ad affermare di non avere disponibilità sufficienti, ove ciò costituisca una scelta non giustificata e non condizionata da fattori esogeni.

7.5. Com'è noto, qualora la statuizione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggere la decisione, a prescindere dalla fondatezza o meno delle stesse, è inammissibile il ricorso per cassazione che non formuli validamente doglianze avverso una di tali rationes decidendi (cfr. [Cass. Sez. U., Sentenza n. 7931 del 29/03/2013](#); [Cass., Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016](#); [Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019](#)).

La resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento dell'altra o delle altre rationes mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta ([Cass., Sez. L, Sentenza n. 36 33 del 10/02/2017](#)).

7.6. Nella specie, il ricorrente ha formulato il terzo motivo di ricorso, deducendo genericamente, con riferimento alla seconda ratio della decisione sopra menzionata, che la valutazione non era stata fatta all'attualità, posto che si era fondata su quanto risultante dalla sentenza di divorzio, ma non ha specificato di avere dedotto specifici cambiamenti della situazione economica degli ex coniugi rispetto al tempo della sentenza di divorzio stesso, indicando concrete risultanze acquisite al processo sul punto, sicché la censura deve ritenersi del tutto generica, in violazione dell'[art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.](#)

L'inammissibilità della doglianza riferita alla seconda delle rationes illustrate, rende superfluo l'esame del primo, del secondo e del quarto motivo di doglianza, il cui eventuale accoglimento non condurrebbe alla cassazione della decisione.

8. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.

Com'è noto, la violazione dell'[art. 2697 c.c.](#) si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, mentre, per dedurre la violazione dell'[art. 115 c.p.c.](#), occorre denunciare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dall'[art. 116 c.p.c.](#) (così [Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26739 del 15/10/2024](#) e [Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018](#); v. già [Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020](#) con riferimento all'ambito applicativo dell'[art. 115 c.p.c.](#)).

Nella specie, il ricorrente ha dedotto essere stato violato il criterio di riparto dell'onere della prova, ma la statuizione adottata non è stata fondata sul mancato adempimento di tale onere, essendosi limitata la Corte d'Appello a valutare le risultanze acquisite al processo, né tale valutazione può essere sindacata ai sensi dell'[art. 115 c.p.c.](#), poiché, come sopra evidenziato, la valutazione delle risultanze acquisite al processo attiene al libero convincimento del giudice, che attiene al merito della decisione.

9. Il sesto motivo di ricorso è invece fondato.

9.1. Com'è noto, a seguito della riforma del 2012, che ha modificato il testo dell'[art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.](#), è scomparso il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull'esistenza (sotto il profilo dell'assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta) della stessa, ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (v. ancora Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass., Sez. 1, n. 13248 del 30/06/2020).

Questa Corte ha, in particolare, affermato che il vizio di motivazione previsto dall'[art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.](#) e dall'[art. 111 Cost.](#) sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 3819 del 14/02/2020).

Ricorre, dunque, il vizio in questione, quando la decisione, benché graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 6758 del 01/03/2022; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020).

Tale evenienza si verifica non solo nel caso in cui la motivazione sia meramente assertiva, ma anche qualora sussista un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché non è comunque percepibile l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non è possibile effettuare alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 12096 del 17/05/2018; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 16611 del 25/06/2018).

Alle stesse conseguenze è assoggettata una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, poiché anche in questo caso non è possibile comprendere il ragionamento seguito dal giudice e, conseguentemente, effettuare un controllo sulla correttezza dello stesso (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

9.2. Nella sentenza impugnata, la Corte d'Appello, dopo aver evidenziato che con l'ordinanza rescindente questa Corte aveva ritenuto ammissibile unicamente la doglianza mossa dalla AG.AN. avuto riguardo alle spese scolastiche ed a quelle relative alla frequenza dell'Università Bocconi (spese di iscrizione, alloggio, viaggio), mentre con riguardo alle spese mediche e sportive ed a quelle relative al corso di musica nonché alle spese riferite alle "altre esigenze di RO.", aveva rilevato l'inammissibilità delle censure, ha descritto le nuove conclusioni della AG.AN. nel giudizio di rinvio nei seguenti termini: "AG.AN. si è costituita chiedendo la condanna del VE.CO. a rimborsarle la quota parte delle somme dalla stessa interamente anticipate a titolo di spese straordinarie per il figlio RO., quantificandone l'ammontare - in applicazione del principio di diritto dettato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 7169 del 18.3.2024 nella metà della somma di Euro 25.961,93, con interessi e rivalutazione se ed in quanto spettante, o nell'altra somma accertata in causa, in ogni caso con vittoria delle spese di lite della presente fasi e dei precedenti gradi e fasi del giudizio."

In motivazione, poi, questa Corte ha ribadito che " Ne consegue che nel caso di specie, alla luce del contenuto della citata ordinanza n. 7169/2024, occorre pronunciarsi, tenuto conto di quanto a suo tempo devoluto in appello nonché delle statuizioni su cui si è formato il giudicato interno, sulla domanda avanzata da AG.AN. di condanna del VE.CO. al rimborso in suo favore delle spese di istruzione ed accessorie (spese di trasporto e di alloggio) nonché delle spese per viaggi di studio e per il conseguimento della patente europea del computer. Si è formato, invece, il giudicato sulla non rimborsabilità delle spese mediche, delle spese per attività sportive e musicali nonché "per ulteriori esigenze del figlio (ricariche carta PayPal, bonifici)", a seguito del rigetto del ricorso per cassazione proposto dalla AG.AN. In applicazione di tali criteri esulano dal contributo fisso e predeterminato, stabilito con la sentenza divorzile n. 1711/2006 del 9 giugno 2006 e quindi quando RO. VE.CO. aveva undici anni, le spese universitarie e quelle complementari, ammontanti, più in dettaglio, ad Euro 10.921,62 per la retta dell'università Bocconi, ad Euro 9.650,00 per la locazione dell'alloggio universitario a Milano, Euro 704,22 per i viaggi necessari per raggiungere la sede universitaria, con la notazione che tali esborsi sono documentati e comunque non contestati dal VE.CO., né con riguardo alla loro effettuazione, né con riguardo all'entità.... Quanto alle spese per viaggi di istruzione e per il conseguimento della patente europea per il computer, trattasi di esborsi rientranti tra quelle di istruzione ed esulano anch'esse dalle spese ordinarie prevedibili al tempo della fissazione dell'assegno periodico, oltre ad avere nel complesso un significativo ammontare. Diverso discorso va fatto, invece, quanto alle spese per le tasse scolastiche, relative alla frequenza della scuola secondaria di secondo grado (euro 270,32 per tasse scolastiche, Euro 718,77 per libri di testo, Euro 650,30 per l'abbonamento dei mezzi pubblici per raggiungere la scuola, sita a Taranto, da Mottola, luogo in cui madre e figlio risiedevano). Ne consegue che tali spese non sono rimborsabili. Conclusivamente, premesso che ogni altro argomento o circostanza tralasciata nello svolgersi del processo attraverso i gradi e le fasi precedenti nonché nella presente fase non può essere presa in considerazione, VE.CO. va condannato a pagare in favore di AG.AN. la complessiva somma di Euro 24.321,34. Su tali somme spettano gli interessi al tasso legale previsto dall'[art. 1284, co. 1, c.c.](#), in difetto di domanda di applicazione di altro specifico tasso, a far tempo dalla domanda giudiziale, i.e. dalla notifica dell'originario atto di citazione perfezionatasi in data 18 dicembre 2014 (si veda la comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado), secondo i principi propri delle obbligazioni pecuniarie e stante l'assenza di una specifica allegazione in ordine ad una diversa decorrenza. Non ricorrono poi i presupposti per il riconoscimento della rivalutazione, né allegati né provati."

9.3. Dalla lettura della sentenza non si evince come la Corte d'Appello sia arrivata a determinare l'ammontare delle spese da qualificarsi come straordinarie nell'importo capitale di Euro 24.321,34, né perché, dopo aver affermato che il concorso al pagamento delle spese dovesse essere paritario di entrambi i genitori, abbia condannato il ricorrente al pagamento dell'intero delle spese sopra indicate, risultando incomprensibile il percorso logico giuridico che ha portato a tali conclusioni.

10. In conclusione, accolto il sesto motivo di ricorso, dichiarati inammissibili gli altri, la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

11. In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma dell'[art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003](#).

P.Q.M.

La Corte

accoglie il sesto motivo di ricorso e, dichiarati inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'[art. 52 D.Lgs. n. 196 del 2003](#).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 26 maggio 2026.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2026.

